



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.
depositato il 20/04/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 1486/2020 Sez:12 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA

difeso da:

proposto dall'appellante:

difeso da:

COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° ALTRI TRIBUTI 2014

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

16/03/2022 ore 09:00

N°

3152

PRONUNCIATA IL:

16-03-2022

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05-04-2022
Il Segretario

FATTO

La s.r.l. [redacted] impugna la sentenza di rigetto del ricorso dalla contribuente proposto avverso e per l'annullamento dell'epigrafata cartella di pagamento emessa dall'ADER, all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis, d.p.r. n. 600/73, sulla dichiarazione anno 2014, per IRES e IVA, per l'importo di oltre 75 mila euro, e derivante dall'asserita decadenza dal piano di rateizzo.

Ripropone in questa sede le doglianze rimaste disattese in prime cure con particolare riferimento alla decadenza triennale della potestà impositiva dell'ufficio, ex art. 25, d.p.r. n. 602/73, mercè la tardiva notifica della cartella solo nel 2019, a fronte di una dichiarazione depositata nel dicembre 2015, come da documentazione depositata in questo grado.

L'ufficio ribadisce le argomentazioni difensive accolte dalla c.t.p., chiedendo il rigetto dell'appello.

Entrambe le parti hanno poi depositato ulteriori memorie.

La causa è stata decisa dopo la sua trattazione all'udienza del 16.3.2022.

DIRITTO

L'istanza di discussione in udienza da remoto, proposta dall'appellante, rimane superata dall'accoglimento del gravame nel merito, nei termini che seguono.

Va accolto, invero, il motivo di doglianza più sopra illustrato con assorbimento degli altri.

Sebbene solo in questa fase - ma a tanto facultato dall'art. 58 cod. trib. - la contribuente ha, infatti, rimediato alla lacuna probatoria stigmatizzata dai primi giudici (cfr. sentenza impugnata, sub par. n. 7), circa la data di presentazione della dichiarazione.

La certificazione presentata in questa sede consente di confermare che il Modello UNICO 2015 fu presentato a dicembre del 2015, di guisa che risulta ampiamente superato il lasso temporale triennale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), d.p.r. cit., per il valido esercizio dell'azione impositiva da parte dell'ufficio in caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis, cit., essendo stata la cartella spedita e notificata a mezzo pec solo in data 8.8.2019 (e quindi senza sostanziale scissione degli effetti della notificazione: *amplius*, Cass., SS.UU., n. 40543/2021). D'altronde,

sul punto, la difesa dell'ADER non ha dedotto alcunchè, di guisa da rendere la circostanza incontestata.

La peculiarità della controversia impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese di lite compensate.

Salerno, li 16.3.2022.

Il Relatore - Est.




Il Presidente

